

> DECRETO COMMISSARIALE n. 61 del 14-6-2012. Rif. Punto 16

Oggetto: Remunerazione provvisoria prestazioni di riabilitazione territoriale (ex art. 26 Legge 833/78).

PREMESSO che

- con la delibera n. 460 del 20 marzo 2007 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004;
- in data 24 luglio 2009 la Regione Campania è stata sottoposta a commissariamento, a norma dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 il Presidente pro tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario ad acta per il Piano di Rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il Governo ha nominato il dr. Mario Morlacco ed il dr. Achille Coppola sub commissari ad acta, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l'attuazione del Piano di Rientro; successivamente, con delibera del 23 marzo 2012, nel prendere atto delle dimissioni presentate dal dr. Coppola, il Consiglio dei Ministri ha confermato il dr. Morlacco in tutti i compiti di affiancamento del Commissario ad acta;
- che tra gli acta commissariali al punto 16 è prevista l' "Adozione delle tariffe per prestazioni sanitarie":

PREMESSO, inoltre

- che l'art. 26 della legge 833/78 stabilisce che le prestazioni di riabilitazione sono "prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche,





psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, [...] erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni che al titolo II "prestazioni" stabilisce che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati (art. 8-quater), nel rispetto degli accordi contrattuali (art. 8 quinquies) e che nei medesimi accordi è definito il finanziamento globale dell'attività assistenziale delle strutture sanitarie sulla base di tariffe predefinite per prestazione individuate nei tariffari regionali (art. 8 sexies):

PRECISATO che

che, con una serie di ricorsi amministrativi, le associazioni di categoria chiedevano l'annullamento della Delibera di Giunta Regionale n. 224 del 13.02.2009 con cui si era proceduto all'approvazione delle tariffe per le prestazioni ex art. 26 L. 833/78 per il triennio 2003-2005 – in esecuzione delle sentenza TAR Campania n. 9488 del 16.07.2008 – e conseguentemente per gli anni 2006/2008 e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente o comunque lesivo dell'interesse dei ricorrenti;

che la Regione Campania resisteva ai ricorsi citati, argomentando che il procedimento seguito nella determinazione delle tariffe era legittimo in quanto rientrante nella discrezionalità tecnico-amministrativa, estrinsecata in un'adeguata attività istruttoria;

il TAR Campania Sez. I con le sentenze n. 3230, 3231 e 3252 tutte del 2011, all'esito di una complessa istruttoria che vedeva l'intervento del Ministero della Salute nell'ambito del procedimento di verifica della delibera adottata dalla Regione Campania, annullava la DGRC n. 224/2009;

PRESO ATTO

che, al fine di adottare una metodologia condivisa, si sono svolti numerosi incontri con le associazioni di categoria, di cui ai verbali agli atti degli uffici regionali competenti, in cui la Regione ha presentato proposte di tariffe che non hanno trovato accoglimento da parte delle Associazioni di categoria:

che nel corso dell'ultimo incontro in ordine di tempo del 24 novembre 2011 le Associazioni di categoria hanno consegnato un documento contenente una serie di proposte sulle quali la Regione si è riservata di chiedere un parere ai Ministeri affiancanti. Nella medesima riunione le Associazioni, la struttura commissariale e gli uffici regionali hanno convenuto che, al fine di colmare il vuoto tariffario prodotto dall'annullamento della D.G.R.C. n. 224/2009 - in via transitoria -- salvo conguaglio retroattivo all'esito della conclusione del procedimento di cui al punto successivo, si possa fare ancora riferimento, per le prestazioni ex art. 26 L. 833/78, agli importi riportati nella DGRC 224/2009 sebbene annullata;



- 40



 che successivamente, acquisito il parere dei Ministeri affiancanti, riprenderanno i lavori del itavolo di confronto relativamente alle tariffe regionali per le attività di riabilitazione territoriale

PRESO ATTO, altresì, che l'Avvocatura della Regione Campania, supportata dai competenti uffici regionali, in data 21 dicembre 2011 ha depositato i ricorsi al Consiglio di Stato per l'impugnazione delle sentenze del TAR Campania nn. 3252-3230-3231/2011, in materia di aggiornamento delle Tariffe per la riabilitazione ex art. 26 di cui alla DGRC n. 224/2009.

RICHIAMATI

- il dlgs n.502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. 6757/96 e la D.G.R.C. 3094/2000;
- il DPCM 29 novembre 2001 Definizione dei livelli essenziali di assistenza;
- la D.G.R.C. n. 7301 del 31 dicembre 2001 "Modifiche ed integrazioni alla delibera di Giunta Regionale n°3958 del 7 agosto 2001 contenente " Definizione dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione alla realizzazione e dell'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie delle strutture pubbliche e private e approvazione delle procedure di autorizzazione";
- la D.G.R.C. n. 482 del 25 marzo 2004 Linee Guida per la riabilitazione in Regione Campania;
- Regolamento n. 3 del 31 luglio 2006 recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure dell'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale;
- Regolamento n. 1 del 22 giugno 2007 recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale;
- la Sent. Corte Costituzionale n. 94/2009

DECRETA

per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato ed approvato:

- di far riferimento, in via transitoria, salvo conguaglio retroattivo all'esito della conclusione del procedimento di cui al punto successivo - per le prestazioni ex art. 26 L. 833/78, agli importi riportati nella DGRC 224/2009 sebbene annullata, così come convenuto con le Associazioni di categoria nel corso dell'incontro di cui al verbale del 24 novembre 2011 (All.1) ed al fine di colmare il vuoto tariffario prodotto dall'annullamento della D.G.R.C. n. 224/2009;
- di stabilire che in esito alla conclusione del procedimento sopra citato ed acquisito il parere dei Ministeri affiancanti, riprenderanno i lavori del tavolo di confronto relativamente alle tariffe regionali per le attività di riabilitazione territoriale;
- .3. di precisare che gli effetti del presente provvedimento non comporteranno incremento del limite di spesa vigente in ciascuno degli esercizi dal 2003 al 2011, come stabilito dalle DGRC

pR



n. 1843 del 9 dicembre 2005, n. 2157 del 30 dicembre 2005, n. 800 del 16 giugno 2006, n. 517 del 30 marzo 2007, n. 1268 del 24 luglio 2008, n. 1269 del 16 luglio 2009, e dai decreti commissariali n. 37 del 6 luglio 2010 e n. 25 del 5 aprile 2011; pertanto, le variazioni tariffarie non potranno determinare lo sforamento dei limiti di spesa annuali definiti dai provvedimenti regionali sopra citati ma eventuali consequenziali variazioni dei volumi economici eccedenti i tetti di spesa, saranno assorbite dall'incremento delle regressioni tariffarie;

4. di inviare il presente provvedimento a cura della struttura commissariale, all'ARSAN, all'A.G.C. 19 Piano Sanitario Regionale, all'A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria, alle Aziende Sanitarie Locali, al Ministero della Salute e dell'Economia delle Finanze e al Settore stampa documentazione ed informazione e bollettino ufficiale per la pubblicazione.

Il Commissarie ad Acta Stefano Caldoro

Visto il parere positivo:

Il Sub Commissano ad Acta

Dott. Mario Morlaggo

il Coordinalore dell'Area n.19

Dott. A. D'Ascoli

7

Il Coordinators dell'Area 20

Dott. M. Vasco

Il Dirigente del Settore 03

Dott.ssa Rosahna Reimano

Il Dirigente del Servizio Economico Finanziario

Dott. G. F. Ghidelli

I/Funzionario Responsabile

4

Giunta Regionale della Campania

Oggetto: Tariffe art. 26 Legge 833/78 Triennio 2003-2005 e 2006-2008

In data 24.11.2011 alle ore 8,30 presso la struttura commissariale per il piano di rientro della sanità – Centro Direzionale isola C3 – 13° piano – sono presenti le Associazioni di categoria e i rappresentanti della struttura commissariale e degli uffici regionali preposti come da foglio firma allegato (allegato 1).

Introduce i lavori il Dr. Morlacco che richiama quanto riportato nel verbale dell'ultimo incontro ed invita i presenti ad esprimere le proprie posizioni sulla proposta regionale.

I rappresentanti dell'Associazione FOAI e CONFAPI SANITA' consegnano un documento (allegato 2) contenente una proposta di tariffe che rappresenta una mediazione tra il documento prodotto dalle Associazioni il 10 novembre e la proposta regionale.

Il rappresentante della CONFAPI precisa che la proposta di cui all'allegato 2 rappresenta un'ottima base per raggiungere un'intesa in quanto prevede, tra l'altro:

 di accettare per il triennio 2003-2005 le tariffe sovrapponibili a quelle adottate dall'annullata DGRC 224/2009 salvo che per la tariffa per le prestazioni domiciliari e semiresidenziale grave che sono rapportate a valori della DGRC 3094/2000.

 di accettare le tariffe per il triennio 2006-2008 proposte dalla Regione negli incontri del 10 novembre 2011.

3) di incrementare del 2% le tariffe del 2009-2011 utilizzando un criterio di massima e pertanto non analitico e che corrispondono a quelle provvisorie condivise nella riunione del 22 settembre 2011 per l'anno 2011 fatta eccezione per la residenzialità e semiresidenzialità, da intendersi comprensiva del costo dell'accompagnatore in un primo momento disconosciuto dalla parte pubblica.

Il rappresentante dell'ASPAT. Dr. Polizzi, chiede garanzie in ordine alla corresponsione delle differenze tariffarie.

Il Dr. Morlacco precisa che è necessario acquisire una preventiva approvazione dai Ministeri affiancanti in merito alla possibilità di riconoscimento del diritto delle strutture coinvolte alla riscossione delle differenze tariffarie oltre i tetti di spesa. A tal fine sarà inoltrata richiesta tramite l'associazione alle strutture di comunicare l'eventuale avvenuta percezioni delle differenze tariffarie per gli anni in argomento a titolo definitivo per i due trienni 2003-2005 e 2006-2008..

Il rappresentante dell'ARIS. Dr. Tobia Forgione esprime due perplessità. La prima relativa al problema del recupero delle differenze tariffarie e la seconda relativa al recupero dei fondi derivanti dall'annullamento dei trattamenti domiciliari ex art. 44.

Il dr. Morlacco evidenzia che l'entità del tetto di spesa nel settore riabilitazione art. 26, 44 e sociosanitario sarà interamente ridestinato al settore della riabilitazione e delle RSA.

L'avv. Saetta, in rappresentanza dell'AIAS, nel riportarsi alla nota depositata agli uffici regionali il 22.11,2011 (allegato 3) resta disponibile a valutare eventuali proposte tariffarie purchè svincolate da criteri analitici e aventi carattere di natura meramente economica.

Il Dr. Polizzi ASPAT, contesta il verbale della riunione del 15 u.s. per mancanza di rappresentatività delle Associazioni firmatarie. Ritiene che la proposta di FOAI e CONFAPI

Coll Coll

3

ALASCHUS CHOB Ever ASPATI
Associate on Santa Privata
Aspectitus Tetrahadak
II plesidynte

Alle.

to feet

Toglio n:....

Giunta Regionale della Campania

è sovrapponibile a quella del 22 settembre u.s. e ritiene necessario giungère ad un accordo che definisca le taritfe dal 2003 al 2011 da rivedere nel 2012 al fine anche di bloccare sul nascere eventuali ulteriori azioni giudiziarie aventi ad oggetto le taritfe da applicare per il triennio 2009-2011. Si mostra disponibile pertanto a condividere il documento della FOA1 e CONFAPI se accettato dalla Regione in toto.

Il Dr. Pizza, rappresentante dell'ANPRIC, sostiene che la proposta del POAI È CONFAPI può essere presa nella dovuta considerazione e rappresentare il punto di partenza per addivenire ad un accordo in materia tariffaria a condizione che tale proposta esuli completamente dal procedimento di ottemperanza refativo alle sentenze di annullamento della DGRC 224/2009. L'ASPAT integrando la propria dichiarazione condivide quanto espresso dal Dr. Pizza soprattutto in relazione alla titolarità di un giudicato sulla materia.

La parte pubblica, nel confermare quanto già rappresentato nel verbale del 15 novembre u.s. al punto 1 in merito alla metodologia adottata per la determinazione delle tariffe, rappresenta che le tariffe proposte dalle Associazioni in data odierna ed allegate al presente verbale, risultano sovrapponibili a quelle presentate dalla parte pubblica per il triennio 2006-2008 di cui al verbale del 15 u.s. e pertanto possono essere recepite. Per il triennio 2009-2011, atteso anche quanto disposto dalla legge 133/2008, si confermano le tariffe del triennio 2006-2008. Resta fermo l'impegno già contenuto sempre nel verbale del 15.11.2011 al punto 2 in merito all'istituzione di un apposito tavolo tecnico paritetico per eventuali modifiche e/o rivalutazioni di setting assistenziali, requisiti e tariffe a partire dal 2012.

Le Associazioni precisano che non essendo stati presenti alla riunione del giorno 15, dichiarano di non condividere le proposte discusse, formulate e verbalizzate in tale data. Precisano, altresi, che gli interventi di oggi sono in prosieguo dell'incontro del giorno 10.14.2011.

In conclusione, le Associazioni FOAI E CONFAPI registrano il non totale pieno accoglimento della loro proposta presentata in data odierna (allegato 2) segnatamente ai punti relativi alle tariffe trienni 2003-2005 e 2009-2011 ed al riconoscimento esplicito del diritto alle differenze tariffarie degli anni pregressi, ribadendo l'adesione alla proposta presentata nella sua globalità

Comunque le associazioni in toto chiedono quanto meno che sia sottoposto a valutazione ministeriale l'ipotesi di adeguamento tariffario per il triennio 2009-2011 attesa la possibilità di prevenire ulteriore contenzioso.

Le parti convengono che nelle more della definizione di quanto sopra si faccia ancora riferimento alla DGRC 224/2009 sebbene annullata.

In conclusione le Associazioni rappresentative fanno presente che l'accoglimento della loro proposta avrà anche l'effetto di impegno a non attivare nuovo contenzioso in materia di tariffe per le annualità delle odierne proposte.

Letto, confermato e sottoscritto

24 novembre 2011

Association Santa Priva

FOAT CARRANT

AIASONUS

piono 13º sala riuntoni Ordine del giorno: Tariffe art. 26 Legge 883, 78 viennto 2003-2005 e 2006-2008

Ĭ

i

		A Van Plania
	Nominativo	Firma Le 1
ASPAT	PIER PAOLO POUZZI	Tien 1000 fear
AIAS	CONCETTA SPETTA	avices
ANFFAS	NSENTE	
ANPRIC	BRUND PIZZA	Brut no.
API SANITA	GIOVANNI BUONINCONTR	
FOAT	GERARMO PAGAMO	Ju por
ARIS	TOBING FOR BIOKE	Luit
Struttura SubCommissario	Mortaces	Mardhorlace
ARSAN	Gassani Colocicco	athere
Assistenza Sanitaria		
Settore Programmazione	HEMA SCH MIN	- Shr
Settore Fasce Deboli	Pasamelonos	Pose Paralle